

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2495 del 16/05/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DONELLI EOS SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G. RASPONI, N.5 E ATTIVITÀ DI GRANIGLIATURA E VERNICIATURA DI MANUFATTI METALLICI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL BRAGOZZO, N.7. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2574 del 15/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici MAGGIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DONELLI EOS SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G. RASPONI, N.5 E ATTIVITÀ DI GRANIGLIATURA E VERNICIATURA DI MANUFATTI METALLICI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL BRAGOZZO, N.7. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 18/04/2022 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2022/65057 - pratica **SinaDoc n. 16475/2022**, dalla Ditta **Donelli Eos srl** (C.F./P.IVA 01248560391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via G. Rasponi, n.5 e attività di carpenteria con operazioni di granigliatura e verniciatura di manufatti metallici in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.7, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III* in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **16475/2022**, emerge che:

- La Ditta Donelli Eos srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 18/04/2022 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di carpenteria con operazioni di granigliatura e verniciatura svolta in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.7, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 18/04/2022 (PG 2022/65057) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti interessati;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione a completamento o integrativa da parte di ARPAE SAC (PG 2022/67153).

Acquisita in data 11/05/2022 (PG. 2022/78903) la richiesta di integrazioni da parte di HERA SPA e trasmessa alla Ditta dal SUAP in data 17/05/2022 (PG. 2022/82442) e che l'Azienda ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste in data 14/06/2022 (PG. 2022/98669);

VISTA la successiva richiesta di integrazioni per la matrice "scarichi idrici" inviata alla Ditta dal SUAP in data 14/11/2022 (PG. 2022/187094) e la documentazione presentata in data 13/12/2022 (PG. 2022/204068);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PG 2022/13387 del 11/08/2022);
- Parere di HERA SPA per lo scarico di acque di prima pioggia e acque di dilavamento in rete fognaria pubblica (PG. 2023/44307 del 13/03/2023);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica e all'impatto acustico (PG. n.2023/ 73941 del 28/04/2023);

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria, come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 23/04/2022;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Donelli Eos srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di carpenteria con operazioni di granigliatura e verniciatura di manufatti metallici svolta in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.7, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Donelli Eos srl** (C.F./P.IVA 01248560391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via G. Rasponi, n.5 e attività di carpenteria con operazioni di granigliatura e verniciatura di manufatti metallici in Comune di Ravenna, Via del Bragozzo, n.7, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'Impatto Acustico, l'insediamento in oggetto risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda svolge attività di sabbiatura e verniciatura su manufatti metallici. L'istanza è relativa alla modifica sostanziale del provvedimento di autorizzazione vigente.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle fasi di verniciatura e granigliatura. Per quanto attiene l'attività di granigliatura cui afferisce l'emissione E4, sarebbe preferibile l'installazione di una vera e propria cabina/tunnel di granigliatura dotata di un sistema deputato al recupero della graniglia metallica utilizzata; ove ciò non fosse possibile per ragioni tecniche/produktive (es. dimensione dei manufatti da sottoporre a trattamento, saltuarietà di utilizzo, ecc.) o economiche, che si ritiene debbano essere oggettivate dall'azienda, detta struttura deve essere priva di aperture che possano causare la fuoriuscita di polveri e mantenuta chiusa per tutta la durata delle operazioni, ivi comprese quelle di recupero della graniglia e delle polveri depositate al suolo che, col sistema attuale, avverrebbero manualmente con frequenza non nota.
- Con riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/2006 e smi e alla Determinazione Regionale E.R. n.14471 del 30/07/2021, non si ritrovano dichiarazioni riguardo all'impiego di sostanze pericolose né alle previsioni normative di cui sopra; si rilevano, tra le sostanze contenute nei prodotti vernicianti impiegati, alcune delle frasi H di cui alla Determinazione sopra richiamata. Si ritiene opportuno che l'azienda effettui una valutazione in merito alle sostanze di cui alla Tabella 1 del DM n.95 del 15 aprile 2019, richiamata dalla Determinazione della RER n.14471 del 30/07/2021, con riferimento alle soglie ivi previste. Non risulta altresì chiaro se vengano o meno effettuate operazioni di saldatura, anche accessorie, e/o operazioni di preparazione che producano polveri secche (es. molatura, ecc.) In considerazione del settore di attività si richiede di escludere formalmente l'effettuazione di dette operazioni o di integrare la documentazione dettagliando le modalità e gli eventuali sistemi di captazione, e quantificando, per quanto possibile, dette operazioni.
- A servizio della cabina di verniciatura è presente un bruciatore, a metano, avente potenzialità pari a 291 kW.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E2 – CABINA DI VERNICIATURA – F. A TASCHE**

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COV (espressi come COT)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO DI GRANIGLIATURA – F.M.

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – IMPIANTO DI GRANIGLIATURA – F. a Cartucce

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

- 1. Entro 30 giorni dal rilascio della presente AUA, la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la seguente documentazione:**
 - schede di ciascun impianto di abbattimento, con le relative caratteristiche, come previsto dalle vigenti normative regionali;
 - Per le operazioni di granigliatura a cui afferisce l'emissione E4, si richiede di presentare una proposta progettuale per la realizzazione di una cabina/tunnel dotata di apposito sistema di recupero della graniglia. In ogni caso la struttura deve essere priva di aperture al fine di evitare la fuori uscita di polveri e mantenuta chiusa per tutta la durata delle operazioni;
 - in merito all'utilizzo di sostanze pericolose, la Ditta è tenuta ad effettuare una valutazione in merito alle sostanze di cui alla Tabella 1 del DM n.95 del 15 aprile 2019, richiamata dalla Determina della RER n.14471 del 30/07/2021, con riferimento alle soglie ivi previste;
 - nel caso vengano o meno effettuate operazioni di saldatura, anche accessorie, e/o operazioni di preparazione che producano polveri secche (es. molatura, ecc.) , la Ditta dovrà dettagliare le modalità e gli eventuali sistemi di captazione, quantificando, per quanto possibile, dette operazioni.
- 2. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, trattandosi di nuova AUA, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni e gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
- 3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:**
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- 4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime**

degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate,

come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)

Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020

Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in

quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse e/o lo sporcamento delle aree limitrofe, la struttura cui afferisce l'emissione E4 deve essere priva di aperture e/o perdite perimetrali e/o tra le pareti e la copertura e deve essere mantenuta chiusa per tutta la durata delle operazioni, ivi comprese quelle di recupero della graniglia e delle polveri depositate al suolo. Le eventuali operazioni di movimentazione deputate allo stoccaggio in vista del successivo smaltimento dovranno essere condotte con modalità tali da evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;

17. Le eventuali operazioni accessorie di preparazione/rifinitura da cui si sviluppano polveri secche (es. molatura) dovranno comunque essere effettuate con l'ausilio di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare ed abbattere le emissioni che si generano;

18. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **L'impiego della struttura e le relative operazioni di pulizia.**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE REFLUE DI
DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA**

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs 152/2006 e smi)

Condizioni:

- La domanda è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica bianca e delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica nera, derivanti dall'attività di granigliatura e verniciatura di manufatti metallici; ·
L'istanza si articola in due fasi: "Stato di Fatto" e "Stato di Progetto";

Stato di Fatto:

- L'azienda, per le acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali, ha in essere un Piano di Gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, approvato dal Comune di Ravenna in data 13/02/2009. Il suddetto piano prevedeva degli adeguamenti alla rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, degli autocontrolli sulle acque meteoriche di dilavamento, nonché l'allaccio alla rete fognaria pubblica nera di via del Bragozzo delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
- La documentazione presentata ha evidenziato che gli adeguamenti sulla rete di raccolta delle acque meteoriche, così come sulle acque reflue domestiche, non sono stati effettuati e pertanto attualmente si identificano le seguenti reti fognarie e loro recapiti:
 - una rete raccoglie le acque meteoriche del piazzale sud ovest e delle coperture del capannone (secondario) ad uso carpenteria che recapita alla rete fognaria della ditta COSMI, che recapita nella rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo;
 - una seconda rete raccoglie le acque meteoriche delle coperture degli uffici e le acque reflue domestiche dei servizi igienici che recapitano alla rete fognaria bianca di via del Bragozzo;
 - una terza rete raccoglie le acque meteoriche del piazzale Nord Est, destinato al deposito dei prodotti finiti, e delle coperture del capannone ad uso verniciatura (principale) e sabbatura con recapito nella rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo;
 - una quarta rete raccoglie le acque meteoriche del piazzale Sud Est ed una parte delle acque meteoriche del piazzale lato Sud della ditta COSMI, destinato al deposito dei prodotti in ingresso allo stabilimento, con recapito nella rete fognaria bianca di via Paleocapa. Dalla valutazione dei "Risultati delle prove analitiche" forniti dalla ditta, emerge che sui campioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuati su via del Bragozzo e su via Paleocapa, gli scarichi sono caratterizzati dalla presenza, in valori variabili, ma entro i limiti della Tab. 3 Allegato 5 parte III - del D.Lgs. 152/06, dei parametri Ferro, SST, Zinco e Idrocarburi. Ne deriva che nello "Stato di Fatto", così come richiesto in prima istanza dall'azienda, detti scarichi, ad eccezione della seconda rete, sono classificati come "scarichi di acque reflue di dilavamento" in rete fognaria pubblica bianca, ai sensi della D.G.R. 286/05. I pozzetti ufficiali di campionamento, relativi allo stato di fatto, vengono identificati negli ultimi pozzetti presenti sulla rete fognaria bianca di stabilimento, prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica bianca (3 punti di campionamento).

La planimetria della rete fognaria di riferimento per lo stato di fatto è la Tavola 01 Rev0 del 04/06/2022.

Stato di Progetto:

- La ditta, alla luce delle risultanze analitiche dei campioni di acque meteoriche di dilavamento, ha presentato una progettazione che comprende i seguenti interventi di adeguamento:
 - separazione delle reti di fognatura bianca al fine di eliminare la promiscuità con quelle della ditta COSMI, prevedendone il distacco (quarta rete) e creando un nuovo punto di allaccio alla rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo (prima rete);
 - separazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali lato via del Bragozzo (stoccaggio temporaneo prodotti finiti) e lato via Paleocapa (stoccaggio temporaneo prodotti grezzi), chiudendo e distaccando l'attuale troppo pieno che collega le due reti;
 - installazione di un sistema per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia e ~~delle acque meteoriche di dilavamento~~ derivanti dal piazzale lato via Paleocapa (stoccaggio prodotti grezzi/in ingresso), della superficie di 2939 mq, con recapito delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica nera di via Paleocapa previo trattamento di disoleazione;
 - installazione di un pozzetto degrassatore per le acque saponate dei bagni e realizzazione di una rete fognaria dedicata che raccolga tutti gli scarichi delle acque reflue domestiche, con recapito nella rete fognaria pubblica nera di via del Bragozzo, creando un nuovo punto di allaccio;
 - realizzazione sul piazzale lato Sud-Ovest (lato COSMI) di nuova piazzola di rifornimento carburante e deposito gasolio della superficie di 8 mq. Detta area verrà dotata di un sistema di trattamento in continuo di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza (volume utile di 1,41 mc) e collegata alla rete fognaria bianca di stabilimento con recapito nella rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo. A seguito degli interventi di progetto si identificano i seguenti punti di campionamento relativi alle aree assoggettate alla D.G.R. 286/05:

Area Sud-Ovest (lato COSMI) - Classificate acque reflue di dilavamento.

- Le acque reflue di dilavamento della suddetta area, dove verrà anche installata la piazzola ed il deposito carburanti con relativi sistemi di trattamento, recapiteranno nella rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo. Il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque reflue di dilavamento è identificato nell'ultimo pozzetto della rete fognaria bianca di stabilimento, identificato in planimetria con il numero 2.

Piazzale movimentazione prodotti grezzi della superficie di 2939 mq – Classificate acque di prima pioggia

- Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dal suddetto piazzale saranno inviate ad un sistema di stoccaggio e trattamento delle acque di prima pioggia. Il sistema è costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dotata di valvola di non ritorno all'ingresso con sezione di sedimentazione della capacità di 21,5 mc e da un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza del volume utile di 3,5 mc (certificato UNI EN 858). Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 3 l/s e della densità dell'olio 0,85 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla D.G.R. 286/05. Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria pubblica bianca di via Paleocapa. Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate saranno scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, nella rete fognaria pubblica nera di via Paleocapa. Il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore, identificato in planimetria con la lettera C.

Area Nord Est - piazzale destinato al deposito dei prodotti finiti e coperture del capannone uso verniciatura (principale) e sabbiatura – Classificate acque reflue di dilavamento.

- Le acque reflue di dilavamento della suddetta area recapiteranno nella rete fognaria pubblica bianca di via del Bragozzo. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è identificato nell'ultimo pozzetto della rete fognaria bianca di stabilimento, identificato in planimetria con il numero 1.

Piano di Gestione:

- Il “Piano di Gestione dei Piazzali” del 20/03/2023 (presentato quale documentazione integrativa volontaria) definisce le misure ordinarie di prevenzione e di mantenimento delle reti fognarie, dei sistemi di accumulo e trattamento e delle aree di piazzale assoggettate alla D.G.R. 286/05, nonché le misure gestionali e organizzative per fare sì che il piano di gestione venga attuato dal personale in modo efficace ed efficiente. Le verifiche dell'attuazione del Piano di Gestione avvengono attraverso la compilazione di checklist nelle quali è presente la planimetria dello stabilimento suddivisa per aree operative.

Cronoprogramma:

- Dal cronoprogramma presentato come integrazione volontaria, gli interventi previsti nello Stato di Progetto saranno realizzati entro 7 mesi dal rilascio dell'AUA .

La planimetria della rete fognaria Tav. 2 del 26/11/2022, viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni:

STATO DI FATTO:

- gli scarichi delle acque reflue di dilavamento, nei rispettivi tre pozzetti ufficiali di prelevamento, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione della Tab. 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per scarichi in acque superficiali, ad eccezione dei parametri Cloruri e Solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente essere conformi ai valori limite di emissione di 15 mg/l e 5 mg/l, così come previsto dal PTCP della Provincia di Ravenna;
- con **cadenza annuale** dovrà essere eseguito un campionamento delle acque reflue di dilavamento, nei rispettivi tre pozzetti ufficiali di prelevamento, attestante la conformità alla tabella sopraccitata. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Totale, Cadmio, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale, Idrocarburi Totali;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi in rete fognaria pubblica bianca, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA SPA e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna;
- la planimetria della rete fognaria “Tavola 01 Giugno 2022 Rev0” del 04/06/2022, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico;
- i tre pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza e su di essi dovranno essere previsti opportuni interventi di manutenzione;
- il “Piano di Gestione dei Piazzali” del 20/03/2023 costituirà parte integrante dell'AUA;
- Le check-list previste dal “piano” dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 24 mesi.

STATO DI PROGETTO:

Prescrizioni di carattere generale:

- sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia e acque di dilavamento da piazzola di rifornimento carburanti. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- lo scarico delle Acque di Prima Pioggia in fognatura nera deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 mentre lo scarico delle Acque di dilavamento nella fognatura bianca deve rispettare i limiti della Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in acque superficiali del D.Lgs. 152/06;
- con **cadenza bimestrale**, a partire dalla data di rilascio dell'AUA, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE- AAC Est - SAC di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna, ad HERA S.p.A. ed al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, dello stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma presentato;
- La Ditta dovrà comunicare via PEC ad ARPAE- AAC Est - SAC di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna, ad HERA S.p.A. ed al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, la data di fine dei lavori relativi a tutte le opere di progetto;
- entro tre mesi dalla data di fine lavori, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione di ciascun tipo di acque reflue scaricate, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui sopra;
- la planimetria della rete fognaria "Tavola T02 Dicembre 2022 Rev 1" del 26/11/2022, dove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento (C, 1 e 2), costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico;
- il "Piano di Gestione dei Piazzali" del 20/03/2023 costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico. Le check-list previste dal presente "piano" dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 24 mesi;
- i pozzetti ufficiali di campionamento (C, 1 e 2), così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- la Ditta dovrà inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti di prelevamento (chiavi, paranchi, ecc.) onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

Scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica nera.

- lo scarico delle acque di prima pioggia, nel punto ufficiale di prelevamento "C", dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06, per i seguenti parametri : SST, COD, Idrocarburi Totali, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco;
- entro tre mesi dalla data di fine lavori, e poi con cadenza almeno annuale, dovrà essere eseguito un campionamento delle acque di prima pioggia, nel rispettivo pozzetto ufficiale di prelevamento, attestante la conformità alla tabella sopraccitata per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna. Al momento della trasmissione del rapporto di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione alla vasca di prima pioggia e al disoleatore, al fine di mantenere nel tempo la loro capacità depurativa e di accumulo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti e smaltiti in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque di prima pioggia, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna;

Scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica bianca.

- lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nei pozzetti ufficiali di prelievo n.1 e n.2, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. colonna scarichi in acque superficiali, ad eccezione dei parametri Cloruri e Solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente essere conformi ai valori limite di emissione di 15 mg/l e 5 mg/l, così come previsto dal PTCP della Provincia di Ravenna;
- entro tre mesi dalla data di fine lavori, e poi con cadenza almeno annuale, dovrà essere eseguito un campionamento delle acque reflue di dilavamento, nei rispettivi pozzetti ufficiali di prelievo, attestante la conformità alla tabella sopraccitata. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Totale, Cadmio, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale, Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna. Al momento della trasmissione del rapporto di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione al disoleatore (piazzola rifornimento carburanti), al fine di mantenere nel tempo la sua capacità depurativa e di accumulo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti e smaltiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi delle acque reflue di dilavamento, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna;
- devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** per la rete delle acque domestiche dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di Prima Pioggia del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque di Prima Pioggia del piazzale);
 - **disoleatore** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia e delle acque di dilavamento);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento e prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema in grado di escludere l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;

- lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
- le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- HERA può, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- la ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- il Titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

La planimetria della rete fognaria "Tavola 01 Giugno 2022 Rev0" del 04/06/2022 e la planimetria della rete fognaria "Tavola T02 Dicembre 2022 Rev 1" del 26/11/2022, dove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelievo (C, 1 e 2), costituiranno parte integrante dell'AUA;

Il "Piano di Gestione dei Piazzali" del 20/03/2023 dovrà essere allegato all'atto autorizzativo e farne parte integrante. Le check-list previste dal "Piano" dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 24 mesi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.